



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE DI ATENEО TRA IL PERSONALE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (di seguito personale TAB) a tempo indeterminato e determinato, del Fondo Comune d'Ateneo - FCA, come previsto gli artt. 11 "Compensi al personale" e 12 "Fondo Comune di Ateneo" del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi, di ricerca finanziata e collaborazione scientifica e delle attività di co-sviluppo e trasferimento tecnologico (di seguito Regolamento per attività Conto Terzi).

Articolo 2 – Costituzione del Fondo Comune di Ateneo

1. L'FCA è istituito al fine di garantire a tutto il personale contrattualizzato a tempo indeterminato e determinato, ad eccezione del personale appartenente alla categoria Elevate Professionalità (EP), una quota di compartecipazione economica in considerazione del contributo reso da tutti allo svolgimento di attività ancillari a quelle istituzionali, ovvero di attività "non ordinariamente rese" (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 30 aprile 2014), e alla conseguente acquisizione di entrate proprie dell'Università.

Per attività "non ordinariamente rese" che alimentano l'FCA s'intendono:

- a) le attività di ricerca, consulenza, formazione e collaborazione scientifica svolte ai sensi del Regolamento per attività Conto Terzi;
- b) le altre attività rese su richiesta di terzi che prevedono una ritenuta a favore del bilancio universitario, senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo, escluse quelle il cui corrispettivo sia incluso nel FFO o nelle entrate contributive.
- c) da una quota derivante da ulteriori risorse provenienti dall'utilizzo da parte di terzi di spazi universitari per eventi e iniziative culturali e dalle entrate patrimoniali e da proventi di servizi diversi.

2. Le entrate che alimentano l'FCA e le relative ritenute operate sulle medesime, sono approvate con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 - Assenze

1. Gli importi mensili saranno erogati in base alla presenza.

2. Saranno escluse dal calcolo delle assenze quelle previste da norme specifiche: ferie, riposi compensativi, infortuni e malattie dovute a causa di servizio, gravi patologie (art. 35 comma 14 CCNL 2006/2009), assenze relative alla legge 104/92, astensione obbligatoria o facoltativa retribuita per intero per maternità/paternità o per malattia dei figli, permessi sindacali, permessi per funzioni presso uffici elettorali, particolari motivi personali o familiari, 150 ore e donazione di sangue e midollo, attività di volontariato di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e di cui alla Legge 18 febbraio 1992, n. 162; D.M. 24 marzo 1994, n. 379.

Articolo 4 – Modalità di erogazione

1. Il Fondo Comune d'Ateneo subisce una decurtazione parziale o totale nel caso in cui il personale percepisca a titolo di conto terzi le seguenti quote:



- a) per il personale di categoria B la decurtazione sarà pari al 2% della quota spettante di FCA su scaglioni di € 100 a partire dalla soglia di € 600 fino al raggiungimento della quota massima pari a € 1.800 oltre la quale il Fondo non sarà più erogato;
- b) per il personale di categoria C la decurtazione sarà pari al 2% della quota spettante di FCA su scaglioni di € 100 a partire dalla soglia di € 690 fino al raggiungimento della quota massima pari a € 2.070 oltre la quale il Fondo non sarà più erogato;
- c) per il personale di categoria D la decurtazione sarà pari al 2% della quota spettante di FCA su scaglioni di € 100 a partire dalla soglia di € 780 fino al raggiungimento della quota massima pari a € 2.340 oltre la quale il Fondo non sarà più erogato.

A consuntivo si procede con la verifica che gli importi percepiti dai dipendenti a titolo di FCA e di Conto Terzi siano comunque superiori all'importo spettante a titolo di FCA pagato in totale (in acconto e saldo). Diversamente si paga la differenza fino alla concorrenza dell'FCA totale.

Articolo 5 - Determinazione dell'importo annuo

1. L'FCA viene corrisposto mensilmente in acconto agli aventi diritto, riconoscendo agli stessi un saldo da erogarsi, previa verifica, a consuntivo, di un positivo risultato di gestione (utile), al netto dello stesso conguaglio.

Articolo 6 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentite le RSU e le OO.SS., ed emanato con Decreto Rettorale.